

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2007.130

## **Sentenza del 27 settembre 2007**

### **Il Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente,  
Roy Garré e Cornelia Cova,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.**, rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Fatti:**

- A.** Il 23 giugno 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 30 giugno 2005 ed il 25 settembre 2006, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. ed altri per titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione (art. 416 CP italiano), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 CP italiano), appropriazione indebita (art. 646 CP italiano) e riciclaggio (art. 648-*bis* CP italiano). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver creato un'organizzazione dedita alla corruzione di agenti di polizia, i quali avrebbero compiuto accertamenti e verifiche illegali a danno di terze persone. Tali investigazioni sarebbero state commissionate dall'agenzia investigativa C. S.r.l, di cui B. sarebbe socio a larga maggioranza, per conto delle società D. e E., le quali avrebbero versato il compenso per tali prestazioni su conti all'estero di pertinenza di società non operative riconducibili a membri dell'organizzazione. Una parte di tale denaro sarebbe poi stata riversata, a titolo di commissione sull'ammontare degli incarichi conferiti dalla società E., a F., dirigente di tale società. Quest'ultimo risulterebbe essere il titolare del conto n. 1 presso la banca G. a Lugano, conto mediante il quale sarebbe stato pagato il prezzo di vendita di EUR 160'000.- relativo ad un immobile in Italia ceduto da A. a H.. Tale importo sarebbe stato versato sul conto n. 2 presso la banca I., a Lugano, di pertinenza di A.. Nella sua domanda, l'autorità inquirente italiana postula, tra l'altro, la trasmissione di gran parte della documentazione bancaria relativa al conto n. 2 (v. in particolare act. 6.2 e 6.3).
- B.** Con decisione di chiusura del 17 luglio 2007 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), cui l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della domanda, ha accolto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente dei documenti d'apertura nonché dell'avviso di accredito di EUR 160'000.- relativi al conto n. 2, rammentando, inoltre, il rispetto del principio della specialità.
- C.** Il 17 agosto 2007 A. ha impugnato la decisione di cui sopra presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento, con eventualmente la retrocessione dell'incarto al MPC affinché questi provveda ad effettuare, presente l'autorità rogante, una cernita dei documenti sequestrati.
- D.** Con osservazioni del 10 settembre 2007, il MPC, rinviando semplicemente a quanto già esposto nella decisione impugnata, postula la reiezione del gra-

vame. A tale conclusione giunge ugualmente l'UFG, il quale, con scritto del 14 settembre 2007, dichiara di associarsi alle motivazioni contenute nella decisione in esame.

**Diritto:**

**1.**

**1.1** In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell'allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

**1.2** I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l'applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

**1.3** Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia

tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d'ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).

**1.4** Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso, che contro il provvedimento di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80/ cpv. 1 AIMP; DTF 120 Ib 179), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d).

## **2.**

**2.1** Il ricorrente contesta la pertinenza della documentazione oggetto del gravame con l'inchiesta condotta in Italia. Il versamento di EUR 160'000.- sul suo conto n. 2 sarebbe da collegare alla vendita di un suo appartamento in Italia ad un certo H., il quale, contrariamente a F., non farebbe parte delle persone indagate all'estero (v. act. 6.5). L'unico legame tra la procedura italiana ed il suo conto sarebbe dato dal fatto che il debito contratto da H. per l'acquisto dell'immobile sarebbe stato saldato con fondi provenienti da un conto di cui sarebbe titolare F., persona questa sconosciuta al ricorrente. Conscio tuttavia delle esigenze dell'autorità rogante di procedere agli accertamenti necessari alla ricerca della verità, egli avrebbe ribadito a più riprese la sua disponibilità a partecipare alla cernita dei documenti che il magistrato italiano avrebbe ritenuto utili all'indagine, ciò che rispetterebbe anche il suo diritto di essere sentito. In definitiva, tenuto conto della totale estraneità del ricorrente alla vicenda oggetto d'indagini in Italia così come delle possibili ricadute negative sulla sua vita privata e professionale legate alla trasmissione indiscriminata di dati che lo concernono, la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità.

Il MPC e l'UFG non ritengono convincenti gli argomenti presentati dal ricorrente. F. è indagato per appropriazione indebita e per aver ricevuto del denaro di provenienza illecita da un'altra persona coinvolta nell'inchiesta. Si sospetta dunque che il denaro confluito sui conti di F. abbia origine delittuosa. L'appartamento ceduto da A. sarebbe stato pagato con denaro proveniente dal conto di F.. L'autorità estera avrebbe bisogno di conoscere i dettagli relativi al versamento di EUR 160'000.- sul conto n. 2, ciò che renderebbe inevitabile comunicare il nome di A. alle autorità estere. Anche se quest'ultimo non fosse implicato nella vicenda sotto inchiesta, la documentazione bancaria risulterebbe comunque utile per le indagini italiane. Il MPC avrebbe già limitato la trasmissione alla documentazione d'apertura del conto e a quegli atti direttamente legati al versamento in esame. Alla luce di quanto precede e constatata l'opposizione del ricorrente alla trasmissione di qualsiasi docu-

mento menzionante il suo nome, la cernita da lui proposta non sarebbe giustificata. Il principio della proporzionalità sarebbe stato rispettato.

**2.2** Per quanto concerne l'invocata estraneità ai fatti oggetto delle indagini italiane, l'assunto ricorsuale non è decisivo. L'insorgente disattende infatti che l'eventuale qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona ed il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 lb 251 consid. 5a e b; 118 lb 547 consid. 3a in fine; ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, pag. 249 e seg. n. 227). Giova a tal proposito ricordare che l'art. 10 cvp. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 lb 251 consid. 5b; 112 lb 576 consid. 13d). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, il ricorrente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non deve essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 lb 547 consid. 3a in fine; 117 lb 64 consid. 5c; 112 lb 576 consid. 14a). Né spetta all'autorità né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e "prima facie" dei mezzi di prova, esaminare compiutamente la fondatezza di altri mezzi di prova, come ad esempio il contratto di compravendita relativo all'appartamento in Italia prodotto dal ricorrente (v. DTF 117 lb 64 consid. 5c; 112 lb 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b; 118 lb 547 consid. 3a).

**2.3** Il ricorrente lamenta una violazione del principio della proporzionalità, per avere il MPC ordinato la trasmissione di documenti bancari non pertinenti o rilevanti per l'inchiesta estera. L'autorità d'esecuzione avrebbe dovuto procedere alla cernita della documentazione bancaria in presenza del magistrato estero e del ricorrente.

Tali critiche non hanno pregio. La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF

121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 513 e segg. n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; TPF RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio dell'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

Nella fattispecie, il conto del ricorrente è stato accreditato di un importo di EUR 160'000.- proveniente dal conto n. 1 appartenente a F. e utilizzato da questi per incassare commissioni illecite legate al conferimento d'incarichi investigativi da parte della società E. agli indagati (v. act. 6.2 e 6.3). Risulta quindi del tutto giustificato chiedersi se tale importo non sia di provenienza criminale e se l'acquisto dell'appartamento di proprietà del ricorrente non costituisca una modalità di riciclaggio di denaro sporco (v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3). Ad ogni modo, nonostante l'autorità estera abbia chiesto, in pratica, tutta la documentazione legata al conto n. 2, il MPC, procedendo autonomamente alla cernita, ha ammesso la trasmissione della sola documentazione d'apertura del conto e degli atti specifici al versamento di EUR 160'000.-. Tale decisione, oltre ad ossequiare il principio della proporzionalità (per quanto attiene alla documentazione d'apertura di un conto v. sentenza 1A.182/2006, consid. 3.2), ha reso completamente inutile ed ingiustificata la cernita della documentazione bancaria postulata dal ricorrente. Avendo avuto quest'ultimo la possibilità di esprimersi per iscritto sui documenti che il MPC ha deciso di trasmettere all'autorità estera e non esistendo un diritto di esprimersi oralmente davanti all'autorità chiamata a decidere, il diritto di essere sentito del ricorrente è stato senz'altro rispettato (DTF 130 II 14 consid. 4.3; 126 II 258 consid. 9b/aa; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4a-c e rinvi; sentenze del Tribunale federale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.1.2; 1A.62/2006 del 27 giugno 2006, consid. 3.2 e 3.7.2; 1A.240/2003 dell'8 gennaio 2004, consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 318 n. 271). Come rettamente osservato dal MPC, la sua opposizione all'invio di qualsiasi documento recante il suo nome non può essere accolta; questo per dare la possibilità alle autorità italiane, che dispongono di tutte le risultanze processuali, di ricostruire compiutamente l'articolato e complesso meccanismo di operazioni finanziarie poste in essere dagli indagati per occultare la ricostituzione dei flussi di denaro sospetti, nonché di pervenire quindi alla completa identificazione delle persone e società coinvolte. Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità del ricorrente (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3

e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; cfr. anche DTF 121 II 241 consid. 3c e sentenza del Tribunale federale 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In definitiva, quest'ultimo, con le sue argomentazioni, parrebbe misconoscere il principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie (v. DTF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; sentenza 1A.182/2006, consid. 3.2). Costatata la relazione sufficiente tra la misura d'assistenza richiesta e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra il versamento di EUR 160'000.- sul conto del ricorrente e l'eventuale riciclaggio di valori frutto dell'attività criminale rimproverata agli indagati.

- 2.4** Infine, le asserite conseguenze e i timori, sul piano personale e professionale, di un'eventuale divulgazione da parte dei mass media e dell'impatto mediatico del coinvolgimento del tutto casuale del ricorrente nel procedimento penale italiano, non possono comportare il rifiuto dell'assistenza. L'interesse alla sua "privacy" chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; sentenza 1A.182/2006, consid. 3.3). Contrariamente all'assunto ricorsuale, in concreto il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi degli inquirenti italiani, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista.
- 3.** Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.

**Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° ottobre 2007

In nome della II Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Rossano Pinna
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF).

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 LTF).